



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

HOME

[Indietro](#)

Publicato il 03/05/2018

N. 00151/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2017, proposto da San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Di Blasio e Stefano Zanchetta, con domicilio eletto in forma digitale come in atti;

contro

Agroqualità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Damonte e Pietro Paolo Ferrara, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Ferrara in Pescara, via Catania n. 12;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti e in forma fisica in L'Aquila, presso Complesso Monumentale di San Domenico;

nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti ed in forma fisica in L'Aquila, presso Complesso Monumentale di San Domenico;

per l'annullamento

dei provvedimenti di declassamento vino e rilevazione di non conformità grave emesso da Agroqualità s.p.a. in data 17.02.2017 prot. n.n.100 e 101/2017, notificati via pec in data 21.02.1017, del silenzio confermativo ascrivibile all'I.c.q.r.f. in forza di d.m. 14.06.2012 n. 61657;

e

per il risarcimento del danno ingiusto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agroqualità s.p.a., della Regione Abruzzo e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l'avv. Stefano Zanchetta e l'avv. Gianluca Di Blasio per la parte ricorrente, l'avv. Pietro Paolo Ferrara per la parte controinteressata, e l'avv. Domenico Pardi per l'amministrazione resistente;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n.148/2017 r.g. la s.r.l. San Martino impugnava i provvedimenti di declassamento di cui in epigrafe deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

Violazione e/o falsa applicazione degli artt.25,26 e 62 reg. Ce 607/2009, violazione e o falsa applicazione dell'art. 93 reg. Ue 1.308/13, eccesso di potere nell'applicazione delle fonti del diritto nonché per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, mancato contemperamento degli interessi compresenti nella vicenda;

L'art. 62 par.1 lett. c punto 1 intitolato "Nome della varietà di uve da vino" non pone nessuna restrizione in relazione alla provenienza del vino di varietà diversa,

e non pretende che esso provenga dalla medesima indicazione geografica.

La circolare ministeriale del 25.07.2012 n.16991 par. 3 punto b) in tema di limitazioni per tipologie IGT qualificate con nome di vitigno, nel porre un divieto di utilizzo dei prodotti fuori zona per le partite che sono già state oggetto di **taglio** o assemblaggio nel limite del 15% con prodotti di uve di altra varietà coltivate nella zona di produzione, non può in alcun modo modificare il disposto normativo ponendo limiti e regole non previste dalla legge.

Di tale divieto non vi è traccia nella normativa di riferimento comunitaria e nazionale di cui agli artt. 25 e 26 reg. Ce 607/09 e art. 13 del d.l.vo 61/2010, che non precludono il c.d. **taglio** multiplo.

In ogni caso la possibilità di operare la tracciabilità della produzione è del tutto identica sia che il **taglio** sia unico sia che esso sia multiplo essendo obbligato l'operatore a dichiarare all'organismo di controllo la tipologia ed i quantitativi dei prodotti utilizzati per tutte le operazioni di **taglio**, come avvenuto nella specie in cui il prodotto utilizzato per il secondo **taglio** risulta tracciabile per varietà, provenienza, e quantità, e non vi è nessuna ragione per sostenere che il **taglio** multiplo possa interferire nei controlli di filiera.

Il richiamato al parere del Comitato Nazionale previsto dall'art. 16 del d.l.vo 61/2010 è privo di vigore normativo trattandosi di organo meramente consultivo.

In sostanza i provvedimenti impugnati sono illegittimi poiché è illogica la

motivazione laddove le norme comunitarie non pongono alcun divieto ai tagli multipli e non pretendono, al fine del mantenimento nell'indicazione della varietà delle uve da vino, che il prodotto utilizzato per il **taglio** sia della stessa provenienza e varietà.

Sulla base di tali motivi concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per il risarcimento del danno, con ogni conseguenziale pronuncia in tema di spese.

La Regione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione a resistere e comunque il rigetto del ricorso.

L'Agroqualità s.p.a., quale società esercente la certificazione della qualità nel settore agroalimentare, ed avente nella provincia di Pescara il ruolo di organismo di controllo per conto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, che assume le decisioni sugli accertamenti mandatigli, tenuta in tale veste al rispetto del d.m. 14.0.2012, e, per quanto rileva in questa sede, del disciplinare per la produzione dei vini Igt Colline Pescaresi ex art. 35 l.n. 238/16 quanto a parametri tecnici minimi, nel costituirsi, eccepiva il difetto di giurisdizione del T.a.r. adito in presenza di mere comunicazioni di natura privatistica, il difetto di competenza territoriale del T.a.r. adito in luogo del T.a.r. del Lazio poiché la classificazione ex lege 238/16 ha portata sovraregionale, il difetto di legittimazione della società intimata spettando l'adozione di misure repressive al

Ministero, l'inammissibilità del gravame per omessa contestazione con ricorso nei termini di cui all'art.4 comma 5 lett. a del d.m. 14.06.2012, nonché per incensurabilità di profili di discrezionalità tecnica nella fase di accertamento. Nel merito precisava che ciascuna delle partite di vino oggetto di causa è stata fatta oggetto di tagli che hanno riguardato la provenienza, la varietà, l'annata, laddove la normativa non consente tagli cumulativi in percentuale superiore al 15% come desumibile chiaramente dall'art.62 comma 1 lett. c del reg. Ce 607.09, e che l'interpretazione fornita dalla ricorrente è elusiva della disciplina sui controlli e sulla tracciabilità. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza di legge.

Con ordinanza n.70/2017 veniva respinta l'istanza di sospensione cautelare per difetto di fumus.

Alla pubblica udienza di discussione del 6.04.2018 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Preliminarmente vanno esaminate le questioni in rito di difetto di giurisdizione e di incompetenza sollevate dall'ente intimato, assegnando priorità logica a quella di giurisdizione, poiché, pacificamente: “la competenza comporta un problema di ripartizione del potere di decidere tra diversi giudici, sicché non può che porsi su un piano ulteriore e logicamente successivo rispetto al problema della giurisdizione” (Cass. 9 aprile 1994, n. 3328; Cass. Sez. Un., 9 ottobre 2008, n.

24883, cit.).

2.1 Va innanzitutto riconosciuta la giurisdizione del giudice adito.

Nel giudizio risultano gravati due provvedimenti di rilievo di “non conformità gravi” di alcune partite di vino della società ricorrente prot. 100 e 101 del 17.02.2017, adottati dalla Società intimata Agroqualità s.p.a. quale organismo privato di controllo e certificazione dei prodotti agroalimentari, ed iscritta nel registro degli organismi autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ad effettuare il controllo sulle produzioni a Denominazione di Origine, DOP/IGP, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del regolamento Ue n.1151/2012.

Gli organismi di controllo e certificazione nel settore agroalimentare, ex art. 2 punto 5 del regolamento Ce n.882/2004, sono enti privati cui l’Autorità pubblica competente, attraverso un sistema di accreditamento, conferisce poteri di certificazione e di verifica da svolgere secondo un “piano di controllo” predisposto ed approvato dallo stesso Ministero. Secondo la normativa di derivazione europea, gli organismi in questione devono garantire obiettività ed imparzialità nello svolgimento dell’attività di controllo. A sua volta il Considerando 9 del Regolamento Ce 607/2009 per i controlli sui vini stabilisce che essi devono essere eseguiti costantemente da “organismi indipendenti” onde prevenire distorsioni della concorrenza nonché permettere la migliore tracciabilità dei prodotti.

Per poter utilizzare effettivamente la D.o.p o I.g.p prescelta, ciascuna azienda deve sottoporsi a tutta una serie di controlli, sia amministrativi che tecnici, che vengono svolti dagli organismi di controllo accreditati dal Ministero e che riguardano tutte le fasi della produzione, a partire dalla coltivazione del vigneto. Una volta prodotto il vino, secondo le prescrizioni normative e le regole del disciplinare specifico per ciascuna denominazione geografica D.o.p. o I.g.p., ciascuna partita di vino deve essere sottoposta ad un prelievo per essere analizzata da un laboratorio autorizzato per verificare la corrispondenza dei dati analitici a quelli previsti dal disciplinare, per poi essere sottoposto ad un'apposta Commissione di degustazione. Se il vino non supera la fase dei controlli non potrà utilizzare il contrassegno distintivo del marchio e, nel caso di esito negativo del ricorso interno, o di mancato espletamento del medesimo, subirà un declassamento per essere messo in commercio con una diversa denominazione.

Gli organismi privati autorizzati e deputati all'esperimento del controllo sulle produzioni Dop/Igp sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari che è l'autorità centrale di riferimento del settore, nonché a quella delle Regioni e province autonome (art. 53 comma 12 della legge n. 128/1998 e art. 2 comma 3 del d.m. 16 febbraio 2012). Si tratta quindi di una vigilanza esercitata in contitolarità con l'autorità pubblica stante la compresenza di più autorità di sorveglianza e precisamente le Regioni a livello locale ed il

Ministero e livello centrale, che opera attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità (art. 1 comma 1047 della legge 27 dicembre 2006 n.296). Agli organismi in questione pertanto può quindi riconoscersi, come già affermato dalla giurisprudenza, la natura di enti privati esercenti pubbliche funzioni. Sussistono infatti tutti gli indici rivelatori della natura pubblica degli organismi in esame per effetto del conferimento di pubbliche funzioni di certificazioni e di controllo sulla base di espressa previsione normativa, nonché per la natura di rilievo pubblico e doverosa dell'attività esercitata, e per la sottoposizione degli stessi all'esercizio di poteri di vigilanza da parte dell'autorità pubblica. In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui i compiti degli organismi di certificazione, in quanto rientranti nelle funzioni essenziali dello Stato in materia di alimentazione e, quindi, nell'ambito dei servizi economici di carattere generale, sono riconducibili all'esercizio privato di pubbliche funzioni e cioè ad attività di diritto pubblico, le cui attribuzioni hanno di mira la protezione di interessi pubblici legati alla genuinità dei prodotti e lealtà del mercato alimentare, e non nell'interesse specifico dei produttori, e dall'altro connotate da alternatività rispetto alla diretta esplicazione delle stesse da parte di autorità pubbliche. (cfr Cass. Civ. sez. I, 10 gennaio 2008 n. 355; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, 26 marzo 2013, n.3125, Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 8 luglio 2015, n. 204).

Riconosciuta l'inerenza ad esercizio di pubbliche funzioni dell'attività di controllo esercitata dall'ente intimato non può validamente sostenersi che gli atti impugnati in quanto comportanti mere operazioni tecniche di verifica documentale e di controllo chimico ed organolettico, siano privi di discrezionalità amministrativa dovendo ascrivere ad attività vincolata e pertanto esulino dalla giurisdizione del Tar adito. Come noto, a partire dalle pronunce A.P. Cons. St. n.n., 18 del 5.07.1999 e 8 del 24 maggio 2007, si è sancito il superamento del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra attività vincolata ed attività discrezionale sul presupposto che la natura vincolata dell'attività demandata all'amministrazione comporterebbe in modo automatico la qualificazione della corrispondente posizione soggettiva del privato in termini di diritto soggettivo. Deve infatti distinguersi, anche in seno all'attività di tipo vincolato, tra le attività ascritte all'amministrazione per la tutela in via primaria dell'interesse del privato, e quelle, viceversa, che la stessa amministrazione è tenuta ad esercitare per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Anche laddove non siano ravvisabili margini di discrezionalità amministrativa, occorre aver riguardo alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui, quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta, in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo.

Nella specie rispetto alla posizione soggettiva azionata, occorre considerare che l'attività di natura imprenditoriale gestita dalla società ricorrente, è assoggettata ad un sistema di certificazioni c.d. regolamentate i cui parametri e procedimenti di valutazione sono oggetto di regolamentazione con norme di derivazione comunitaria e nazionali.

I marchi europei “denominazione di origine” ed “indicazione di provenienza geografica”, pur costituendo diritti di proprietà industriale ai sensi dell'art. 29 del codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30/2005, non possono qualificarsi “marchi” in senso tecnico poiché non individuano un unico produttore titolare di un diritto di esclusiva che ne può autorizzare l'uso in piena libertà, ma sono direttamente utilizzabili da tutti gli imprenditori della zona che intendono produrre in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare specifico. In questo caso il produttore che abbia interesse ed abbia i requisiti per accedere al sistema di certificazione, si sottopone, per scelta, ai sistemi di controllo e procedimenti di valutazione della conformità del prodotto sanciti dal sistema. Pertanto per poter immettere un prodotto sul mercato con il contrassegno “dop” o “igp” deve essere garantita l'osservanza della normativa di derivazione comunitaria ed il rispetto del disciplinare di produzione elaborato dalle stesse organizzazioni dei produttori. Il disciplinare indica una serie di elementi, quali il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica,

la descrizione del prodotto stesso mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, la delimitazione della zona geografica di produzione, e la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto.

Ciò premesso è evidente che il sistema di controlli affidato all'organismo di certificazione, anche nella parte relativa alla valutazione della conformità o non conformità del prodotto alle caratteristiche prescritte dal disciplinare, è finalisticamente orientata alla tutela di superiori interessi pubblici e precisamente a salvaguardare l'interesse dei consumatori dal non essere ingannati sull'origine, sulle peculiarità e caratteristiche dei prodotti, sulla loro rispettiva connessione con la zona geografica di provenienza, e salvaguarda l'interesse degli imprenditori a concorrere sul mercato in condizioni di parità, e senza incorrere nel rischio di comportamenti che possano in qualche modo inquinare o compromettere la genuinità del "marchio".

Di qui la sicura ascrivibilità alla giurisdizione amministrativa del T.a.r. adito del ricorso in esame, con cui si contesta la legittimità di due provvedimenti di accertamento di non conformità grave di partite di vino appartenenti alla società ricorrente.

2.2 Del pari va respinta la eccezione di incompetenza territoriale del Tar adito motivata poiché la classificazione ex lege 238/16 ha portata sovraregionale. Sul

punto va osservato che gli atti impugnati sono diretti e producono effetti limitatamente alla società ricorrente che ha sede in Ortona (Ch) ossia nella circoscrizione territoriale di competenza del T.a.r. Pescara adito che è per tale ragione competente a conoscere delle controversie inerenti gli atti medesimi, ai sensi dell'art. 13 comma 1 c.p.a..

2.3 Quanto alle ulteriori eccezioni preliminari, va innanzitutto riconosciuta la legittimazione della ricorrente ad impugnare i provvedimenti di non conformità grave in esame che determinano, all'evidenza, un pregiudizio diretto ed immediato nella sua sfera giuridica, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale e nella commercializzazione del prodotto.

Del pari va riconosciuta la legittimazione della Regione per effetto delle competenze riconosciutegli nella materia in esame, come innanzi chiarito, sicchè va respinta la sua richiesta di estromissione.

2.4. Non può ritenersi inoltre che costituisca condizione di procedibilità della domanda, l'esperimento del previo ricorso interno alla struttura di controllo previsto dall'art. 4 comma 5 del d.m. 14.06.2012 di approvazione della schema piano dei controlli. Trattasi, con ogni evidenza, di un rimedio amministrativo ad iniziativa meramente facoltativa, la cui mancata attivazione non implica la mancata conclusione del procedimento di accertamento in esame.

Nè sotto altro profilo può attribuirsi rilievo alla circostanza che le competenze

sanzionatorie nella materia de qua siano rimesse al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Italia). Quest'ultimo, tra l'altro, in seguito alla comunicazione delle contestazioni delle non conformità gravi in oggetto, è intervenuto ex art. 78 della l.n. 238/2016, con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi della legge n. 689/1981, con atto prot. n.18394 del 7.08.2017 in data successiva alla proposizione del presente ricorso.

A ben vedere la valenza dei rilievi di non conformità grave oggetto di gravame nel presente ricorso è duplice, poiché essa da un lato incide sull'idoneità del prodotto alla sua commercializzazione secondo le caratteristiche proprie prescritte comportandone un "declassamento", e dall'altro costituisce il presupposto istruttorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'autorità competente.

2.5 Va inoltre esclusa la fondatezza della eccezione improcedibilità del ricorso per l'omessa impugnazione delle delibere definitive del Comitato Tecnico che sarebbero state comunicate via pec in data 20.02.2017. Sul punto, prescindendo dalle contestazioni mosse dalla ricorrente circa la effettiva ricezione delle delibere in argomento nella sua casella di p.e.c., va rilevato che la censura è priva di pregio poiché, a ben vedere, le delibere del Comitato presentano un contenuto ed una motivazione identica agli atti impugnati prot. n. 100/17 e 101/2017 per cui

costituendo atti meramente confermativi di quanto in precedenza contestato ed in assenza di ulteriori approfondimenti istruttori o di riesame della precedente determinazione, non necessitavano di impugnazione autonoma (cfr ex plurimis Cons. St. sez. IV, 24 novembre 2017 n.5481).

3. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

Le non conformità gravi di cui ai provvedimenti prot. n.100 e 101 del 17.02.2017 oggetto di contestazione sono state operate sul rilievo che, rispetto ad alcune partite di vino “Igt” Colline Pescaresi Pinot Grigio e Terre di Chieti, dopo le operazioni di **taglio** effettuate ed ivi precisate, si è riscontrata una percentuale del solo 72% della varietà proveniente dall’areale di produzione e non dell’85% come previsto dalla Regolamento Ce 607/2009 art. 62 par. 1 lett. c punto 1 e dalla circolare Mipaaf del 25.07.2012 n. 16991 par. 3 punto b.

Parte ricorrente, sostiene che l’amministrazione non ha incluso nella percentuale considerata i tagli operati con vini della stessa varietà ma di provenienza (IGP) diversa, e pertanto avrebbe travisato il senso della disposizione di cui all’art. 62 comma 1 lett sub c) sub i) del regolamento Ue n. 607/2009 richiamato dai provvedimenti impugnati.

Secondo il ricorrente la norma predetta nel prescrivere che qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l’85% del prodotto sia stato ottenuto da uve “di tale varietà” non pone nessuna restrizione in relazione alla provenienza

del vino di varietà diversa, e non pretende quindi che esso provenga dalla medesima indicazione geografica. Nella ricostruzione difensiva la circolare ministeriale prot. n. 16991 del 25.07.2012 secondo cui : “l'utilizzo dei prodotti fuori zona è da escludere per le partite che già sono state oggetto di **taglio** o assemblaggio (nel limite del 15%) con prodotti derivanti da uve di altra/e varietà di vite coltivate nella zona di produzione”, avendo un mero valore interpretativo, non può in alcun modo modificare il disposto normativo ponendo limiti e regole non previste dalla legge e precisamente né dal regolamento Ue 607/2009 richiamato né dal successivo 1308/2013. Sostiene quindi il ricorrente che erroneamente l'amministrazione avrebbe escluso dal computo della percentuale richiesta, tagli operati con vini della stessa varietà ma di provenienza (IGP) diversa.

L'assunto non convince.

Innanzitutto non corrisponde al vero che la circolare esplicativa del 25.07.2012 prot. n.16991 richiamata dal provvedimento impugnato abbia un contenuto additivo in termini prescrittivi e di divieti rispetto alle operazioni di **taglio** non previsti dalla preordinata fonte di derivazione comunitaria.

L'interpretazione fatta propria dal ricorrente trascura di considerare le disposizioni specifiche in materia di cui al regolamento Ue 17/12/2013 n.1308 che all'art. 93, comma 1 lett ii) impone per i vini “ad indicazione geografica” che le uve da cui è

ottenuto il prodotto provengano per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica, oltre che alla lett. ii) che la produzione avvenga in detta zona geografica. L'indicazione geografica che, ai sensi della stessa normativa predetta si riferisce "ad una Regione, ad un luogo determinato o in casi eccezionali ad un Paese", va rapportata alla tipologia di ogni singola denominazione di vino, così come territorialmente circoscritta dal disciplinare che descrive le zone e le caratteristiche omogenee dei luoghi geografici che possono ritenersi espressivi del "marchio" che si intende tutelare e valorizzare. Di qui è chiaro che per indicazione geografica debba intendersi quella specifica zona menzionata dal disciplinare di produzione che nella specie, per i vini I.g.t. Colline Pescaresi, comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Pescara nella Regione Abruzzo. Ne consegue l'impercorribilità dell'interpretazione fatta propria dal ricorrente secondo cui, qualora sia nominato un solo vitigno, la normativa comunitaria si limiterebbe a richiedere che l'85% del prodotto sia ottenuto da uve di tale varietà, disgiungendo tale riferimento dal necessario ed imprescindibile collegamento con la provenienza dal territorio incluso nella zona di produzione identificata dal protocollo Igt. Nella specie nelle operazioni di **taglio** oggetto di contestazione sono stati utilizzati vini della stessa varietà ma di provenienza geografica diversa non ricompresa in quella del disciplinare Igt, in alcuni casi sinanche fuori Regione, sicchè correttamente la società intimata li ha esclusi dal calcolo

percentuale addivenendo alla conclusione che le partite oggetto di esame non rispettavano la soglia dell'85% prescritta.

Il riferimento esclusivo alla zona geografica di provenienza promana direttamente dal regolamento comunitario n. 1308/2013 per cui in nessun caso può sostenersi che l'amministrazione intimata abbia fatto propria l'interpretazione di una circolare ministeriale additiva rispetto alle prescrizioni di rango primario e di fonte comunitaria.

Con il regolamento europeo Ue 1238/2013 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il legislatore comunitario, nel definire la "denominazione di origine" come il segno distintivo di una regione o di un luogo determinato o di un paese, ha introdotto una nuova classificazione, introducendo, tra i vini senza indicazione geografica e dopo i vini comuni, i c.d. vini varietali, ed includendo tra gli I.g.p. (Indicazione geografica protetta) i vini che erano classificati in Italia come I.g.t. (Indicazione geografica tipica) ed erano ricompresi tra i vini comuni.

In particolare sia per le Denominazioni di Origine sia per le Indicazioni geografiche protette ciò che costituisce oggetto di tutela, con differente intensità e metodologia, è la valorizzazione del territorio e del collegamento esistente tra il contrassegno e la specifica zona geografica di provenienza del vino prodotto.

Ed infatti i vini contrassegnati con Denominazione di origine rappresentano nomi geografici utilizzati per contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche

qualitative sono legate alla zona di produzione per l'influsso di fattori ambientali naturali o socioeconomici o per entrambi i fattori. Nella denominazione comunitaria di "vini di origine protetta" vi deve essere un nesso di causalità forte, quasi esclusivo, tra territorio ambiente e fattori umani da un lato e qualità del prodotto dall'altro, al punto che la "totalità" delle uve deve essere prodotta nella zona di denominazione e l'intero ciclo produttivo dalla materia prima sino al prodotto finito, deve essere localizzato nel territorio di riferimento.

Anche nei vini ad indicazione geografica protetta, assume rilievo prevalente il legame con la connotazione geografica di provenienza, anche se l'individuazione delle caratteristiche di pregio del prodotto sono legate più a fattori antropici (tecniche di coltivazione, cantine ecc.) che alla relazione con il territorio che può essere più ampia di quelli a denominazione d'origine, ma fermo restando che almeno l'85% delle uve trasformate siano essere prodotte nella "zona geografica menzionata". In quanto all'origine geografica pertanto non può porsi in discussione che per i vini a Igt deve essere garantito che almeno l'85 % della partita di vino (o prodotto a monte) proviene esclusivamente da uve raccolte nella zona geografica dichiarata come delimitata dall'art. 3 del disciplinare medesimo. Per il rimanente max 15 % la normativa Ue non pone alcun vincolo salvo che, trattandosi di I.g.t., deve comunque essere di origine italiana.

Le operazioni di **taglio** in violazione dei limiti riferiti alla zona geografica di

provenienza, se, da un lato non precludono la commerciabilità del prodotto privo del marchio identificativo richiesto, tuttavia, nello spirito del legislatore comunitario e di tutta la disciplina di settore, sono rivolte all'esigenza del mantenimento delle peculiarità e delle connotazioni identitarie proprie ed esclusive del prodotto I.g.t.. Nella specie non essendo stata rispettata la percentuale minima dell'85% riferita alla provenienza geografica ed alla varietà, riportata al 72%, correttamente l'amministrazione, sul rilievo dello sfioramento del limite del 15%, ha proceduto alla contestazione delle non conformità gravi qui esaminate.

Di qui consegue la reiezione del ricorso e della connessa domanda di risarcimento del danno.

Le spese vanno compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE

Renata Emma Ianigro

IL PRESIDENTE

Alberto Tramaglini

IL SEGRETARIO